

**RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA'
PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA.
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.**

1. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

La legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazioni degli enti locali in società di capitali sono state oggetto, nel corso degli anni, di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento, senza che a tutt'oggi la materia abbia trovato un assetto definitivo. Peraltro il legislatore è spesso intervenuto con provvedimenti d'urgenza, contenuti in manovre di finanza pubblica, privi di carattere organico.

Se, negli anni Novanta, l'ordinamento interno consentiva la costituzione, da parte degli enti locali, di società pubbliche senza limitazioni particolarmente stringenti rispetto all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati ed alla possibilità di affidamento diretto dei servizi, in tempi più recenti il legislatore, anche conformandosi alla disciplina comunitaria, ha progressivamente ristretto gli ambiti delle partecipazioni locali.

Contemporaneamente sono stati estesi alle società partecipate i vincoli di finanza pubblica degli enti soci: applicazione delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplina e limiti in materia di personale e di incarichi, soggezione al Patto di stabilità interno, limiti alla composizione degli organi societari, limiti ai compensi degli amministratori e così via.

Non a caso in dottrina si parla di una vera e propria limitazione soggettiva della capacità di agire degli enti locali in materia societaria, codificata nell'ordinamento interno dall'art. 3, comma 27 e ss. della L. 244/2007 e riconducibile ai principi in tema di concorrenza e di mercato sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'attuale crisi economica e le difficoltà in cui versa la finanza pubblica hanno probabilmente accelerato l'introduzione di misure correttive in linea con il più ampio processo, avviato ormai da alcuni anni, che va nella direzione di un ridimensionamento dell'uso dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sotto il profilo normativo, la partecipazione pubblica a società di capitali deve rispettare le condizioni previste dell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 che testualmente recita:

- comma 27. *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.*
- comma 28. *“L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti”.*
- comma 29. *“Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.”*

Tale norma, confermata dall'art. 3, comma 611, della Legge 190/2014, individua le seguenti casistiche di società ammesse:

- a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- b) società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza dell'ente;
- c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'ente.

Rientrano nella tipologia del punto a) le società strumentali di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006, come precisato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la Sent. 5214/2010 con cui si è affermato che *“solo”* le società strumentali rientrano nella previsione normativa di *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali”*.

Per individuare l'ambito delle società di cui al punto b) occorre considerare che il concetto di *“servizio di interesse generale”* è un concetto di derivazione comunitaria e si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che siano considerati di interesse generale dall'autorità pubblica e conseguentemente assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio.

Secondo il Libro verde sui servizi di interesse generale (Com/2003/0270) della Comunità Europea *“l'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione “servizi di interesse economico generale” [SIEG] che invece è utilizzata nel Trattato. E' un'espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (...)”*.

Dunque rientrano nella categoria dei *“servizi di interesse generale”* sia i servizi pubblici locali di rilevanza economica che quelli privi di rilevanza economica.

In proposito si è anche espresso il giudice contabile il quale, con parere della Sezione di controllo della Lombardia n. 124 del 14.03.2011, è intervenuto in materia rilevando che *“secondo consolidato orientamento (Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 3767/2009) la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali”*.

Secondo la Corte, *“tale approccio trova conferme nella recente giurisprudenza costituzionale [Corte Costituzionale, Sent. 325/2010]. Il giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che “la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...).”*

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno infatti riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica;*
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni”*.

Sull'argomento si era precedentemente espressa anche la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, con la delibera n. 5 del 15.01.2009, nella quale si afferma che, qualora la verifica dell'attività svolta da un società *“non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'ente e della relativa mission, in via subordinata, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società qualora questa produca servizi di interesse generale.*

A livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

Tali servizi devono rilevare nell'ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale.”

Il comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 precisa che il mantenimento di partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale è ammesso per le pubbliche amministrazioni *“nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*; è dunque preclusa ad un ente locale la partecipazione in una società che, seppure abbia per oggetto attività astrattamente qualificabili come di interesse generale, non siano coincidenti con sue competenze istituzionali.

In proposito, con la citata delibera 5/2009 la Corte rileva che la norma in commento richiede quale presupposto per il mantenimento della partecipazione pubblica *“la funzionalizzazione” dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.*

(...) La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza -, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

Per quanto riguarda il profilo dell'analisi costi-benefici e dell'iter logico-procedimentale da seguire ai fini della legittima detenzione di partecipazioni societarie, la Corte dei Conti, Sez. Veneto, con la succitata delibera n. 5/2009 ha puntualizzato che *“nella gestione di un servizio pubblico locale (che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali), oltre al rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale, dovranno comunque emergere esigenze di ordine tecnico (ad esempio, con riferimento a beni e servizi non altrimenti reperibili nel libero mercato, o strutturalmente non erogabili direttamente dall'ente) o economico (per es., legate alla maggiore convenienza economica dell'autoproduzione del bene o servizio rispetto all'acquisizione di esso sul mercato) che depongano in favore dell'opzione societaria”.*

Inoltre, la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata dovrà essere risultato di un processo complesso, nel quale, seguendo il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, l'ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione stessa.

Secondo la stessa Sez. Toscana della Corte dei Conti (delibera n. 46/2012), l'atto ricognitivo adottato dall'ente deve rispettare i seguenti criteri:

- effettuare la ricognizione dell'intero pacchetto azionario dell'ente direttamente detenuto;

- sviluppare per ogni società i costi e benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di medio e lungo periodo, ponendo particolare attenzione alle ricadute sui cittadini e sulle responsabilità dell'amministrazione stessa;
- valutare caso per caso le finalità che l'ente intende realizzare con l'utilizzo dello strumento societario, se rispondono alle funzioni ed attività di competenza degli enti (produzione di servizi di interesse generale o di servizi di committenza o centrali di committenza) e la verifica che l'oggetto sociale sia compatibile in senso stretto con le finalità istituzionali. A tale riguardo gli enti locali, in relazione all'individuazione *delle finalità istituzionali, possono riferirsi alle funzioni fondamentali, ovvero essenziali per il funzionamento degli enti e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, come provvisoriamente enucleati dall'art. 21, comma 3, della legge 42/2009.*

La crisi economica e l'attenta disamina dei fattori di crisi hanno accelerato l'introduzione di misure correttive. Dal documento relativo ai conti 2012 di 5.264 società strumentali degli enti locali, inviato da Cottarelli il 7 agosto 2014 al Comitato interministeriale per la revisione della spesa, è emerso, infatti, che 1 una società su quattro ha un rendimento negativo rispetto al capitale investito.

Con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 611, legge 190/2014) il legislatore, nel confermare quale norma cardine dell'ordinamento in materia di partecipazioni societarie pubbliche l'art. 3 commi 27 e seguenti della legge 244/2007, introduce l'obbligo per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, di avviare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Tale processo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato";
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla p.a. che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni.

A tal fine *"i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"*, con indicazione delle modalità e i tempi di attuazione.

Il piano espone, in dettaglio, i risparmi da conseguire.

2. La situazione della Provincia di Imperia

La Provincia di Imperia ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle proprie società partecipate ai sensi dell'art. 3, commi 27-33, della L. 244/2007, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 07/07/2009, successivamente modificata con deliberazione n. 94 del 13/12/2010.

Dall'atto deliberativo risulta che, al momento della ricognizione, l'Ente possedeva partecipazioni dirette in 16 società di capitali. Rispetto a queste:

- per 11 società veniva autorizzato il mantenimento. Si trattava nello specifico, delle società Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l., S.P.E.I S.r.l., Riviera Trasporti S.p.A., Casinò S.p.A., Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A., F.I.L.S.E. S.p.A., Autostrada Albenga – Garessio – Ceva S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A., S.P.U.I. S.p.A., Villa Magnolie S.p.A. e Centro Provinciale di Formazione Professionale G. PASTORE S.r.l.;
- per 5 società e, più precisamente, A.R.R.E.D. S.p.A., GAL Sviluppo delle Valli del Ponente S.r.l., Cooperfidi S.c.r.l. (incorporata in RETEFIDI S.c.p.a. dall'1/1/2013 in conseguenza della decisione assunta in Assemblea dei Soci del 25/05/2012) BANCA ETICA S.c.p.a. e SI.TRA.CI. S.p.A., veniva approvata la cessione delle quote o l'eventuale liquidazione.

GAL Sviluppo delle Valli del Ponente S.r.l. è stata posta in liquidazione nell'assemblea dei Soci del 03/02/2009 e sono state cedute le azioni di SI.TRA.CI. S.p.A. Le azioni di A.R.R.E.D. S.p.A. sono state vendute nel 2014.

Successivamente alla delibera di C.P. n. 47 del 7/7/2009 sono state poste in liquidazione in conseguenza delle perdite accumulate due società di cui era stato inizialmente deciso il mantenimento: Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. (delibera di C.P. n. 30 del 09/06/2010) e S.P.E.I. S.r.l. (Assemblea dei soci del 19/04/2010).

Onde fronteggiare la situazione di squilibrio di bilancio, con deliberazione DI C.P n. 7 del 30/01/2013, è stata anche disposta l'alienazione di tutti i beni patrimoniali disponibili dell'Ente e, in particolare, delle azioni di società partecipate, tra cui quelle di Autostrada dei Fiori S.p.A. e di Albenga – Garessio – Ceva S.p.A. *“in tempi brevissimi e in via prioritaria”*.

Tale misura ha garantito all'Ente la predisposizione di un Piano di riequilibrio pluriennale sostenibile, approvato con deliberazione di C.P. n. 24 del 19/07/2013, e successivamente aggiornato e integrato con deliberazione consiliare n. 11 del 30/01/2014.

Nell'anno 2014 si è pertanto addivenuti:

- alla vendita delle quote della Provincia nelle società Autostrada dei Fiori S.p.A., nonché di A.R.R.E.D. S.p.A. e Rete Fidi Liguria Società Cooperativa per Azioni;
- alla messa in liquidazione e chiusura della società Villa Magnolie S.p.A.

Ha invece avuto fino ad oggi esito negativo il tentativo di vendita delle quote detenute nelle società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. e Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l.

All'esito delle dismissioni intervenute ai sensi della succitata deliberazione n. 47/2009 e delle operazioni di alienazione, liquidazione e acquisizione di quote azionarie successivamente autorizzate dal Consiglio Provinciale, la Provincia è oggi presente nel capitale sociale delle seguenti società:

1. BANCA ETICA S.c.p.a.;
2. ALPI LIGURI TURISMO E SVILUPPO S.r.l. in liquidazione;

3. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G. PASTORE S.r.l.;
4. S.P.U. p.A.;
5. S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione;
6. GAL SVILUPPO DELLE VALLI S.r.l. in liquidazione;
7. AUTOSTRADA ALBENGA – GARESSIO – CEVA S.p.A.;
8. AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.p.A.;
9. AEROPORTO DI VILLANOVA D’ALBENGA S.p.A.;
10. F.I.L.S.E. S.p.A.;
11. CASINO’ S.p.A.;
12. RIVIERA TRASPORTI S.p.A.;

Il principio di riduzione delle società pubbliche contenuto nella Legge n. 190/2014, impone oggi una nuova “indagine” sulle partecipazioni azionarie ancora possedute dalla Provincia di Imperia che deve essere svolto nel mutato quadro istituzionale e funzionale dell’Ente che risulta dal processo di riforma tracciato dalla legge 56/2014.

Ai sensi dell’art. 1 comma 89 della succitata Legge n. 56/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le Province esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell’edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La verifica dei presupposti di mantenimento della partecipazione deve essere effettuata mediante una procedura di analisi e confronto tra le funzioni istituzionali dell’Ente e le attività svolte dalle società deducibili dall’oggetto sociale.

Sul fronte delle dismissioni si osserva che l’esigenza di economicità delle procedure di alienazione e di efficienza dell’azione amministrativa inducono ad agire in sinergia con gli altri soci pubblici al fine di limitare i costi della cessione. Si cita in proposito la procedura per la cessione della partecipazione nella società Aeroporto di Villanova di Albenga S.p.A. recentemente approvata dal Consiglio Provinciale, che prevede l’esperimento di un’unica procedura di gara da parte dei soci pubblici con oneri a carico della società medesima.

I procedimenti di dismissione dovranno essere avviati nel rispetto dei vincoli statuari che disciplinano eventualmente il trasferimento delle azioni. E’ questo il caso del Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l. in cui **lo Statuto** sociale prevede che le quote vengano offerte preliminarmente in prelazione ai soci e che il

prezzo di vendita venga fissato in misura pari al valore della quota risultante dal patrimonio netto della società dell'ultimo bilancio approvato, e di Casinò S.p.A., di cui possono essere soci soltanto la Provincia di Imperia ed altri enti pubblici localizzati sul territorio provinciale.

Ad ogni buon conto, per la cessione delle partecipazioni societarie, ad eccezione delle quote di modico valore per le quali risulta antieconomico l'espletamento di una gara, occorre l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica. Infatti, il comma 614 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2015 stabilisce, espressamente, che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, che impongono il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica quale fase indefettibile (così, Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo per le Marche n. 25/2014/PAR del 16/4/2014), si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

3.Verifica dei presupposti di mantenimento

La verifica dei presupposti che giustificano il ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni tiene conto dei seguenti criteri:

- le iniziative economiche di tipo pubblicistico non devono occupare spazi di mercato concorrenziale in cui è presente l'iniziativa economica privata;
- le attività rese dalla struttura societaria devono essere circoscritte alle funzioni fondamentali dell'Ente.

Una volta accertata l'esistenza dei requisiti di legge ostativi al mantenimento di partecipazioni, l'Ente dovrà cedere a terzi, le società e le partecipazioni vietate.

Si riportano, in appresso, le risultanze dell'analisi di conformità effettuata dal Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo, Provveditorato Economato per ciascuna società partecipata dalla Provincia di Imperia.

Banca Etica

Capitale sociale complessivo	46.601.663,00
Valore nominale della partecipazione	2.582,00
Partecipazione	50 azioni
Attività svolta	Attività bancaria

Cenni

La Banca è stata costituita nel 1999 su iniziativa di organizzazioni del terzo settore, del volontariato e della cooperazione internazionale e si ispira ai principi della c.d. "finanza etica".

Scopo sociale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 (T.U. leggi bancarie), con l'intento di perseguire le finalità statutarie ispirate ai principi della "finanza etica" (art. 5 dello statuto). Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società mista a maggioranza privata. L'attività svolta risulta non attinente alle finalità istituzionali della Provincia di Imperia nel proprio livello di competenza amministrativa. Non risultano servizi affidati dall'Ente. Pur trattandosi di una partecipazione, ancorché simbolica, significativa a livello sociale perché da essa derivano misure riservate agli attori del territorio provinciale, la sua detenzione non è compatibile con il vigente ordinamento in materia di partecipazioni societarie degli enti locali. La quota della Provincia di Imperia in Banca Etica è costituita da 50 azioni (prezzo di carico € 51,64 ciascuna).

Vincoli e modalità di dismissione

In base all'art. 18 dello Statuto, le azioni della Banca Popolare Etica sono trasferibili nei modi di legge. E' comunque prevista anche la possibilità, nel rispetto dei vincoli legali, di acquisto delle azioni da parte della Società o di loro rimborso su richiesta dell'interessato.

Il prezzo unitario di rimborso delle azioni comunicato da Banca Etica (mail del 4/02/2015 acquisita al n. 5884 di protocollo dell'Ente del 09/02/2015) è pari ad euro 57,50 ad azione, corrispondente al valore nominale di euro 52,50 più un sovrapprezzo di euro 5,00, per un valore di mercato complessivo dell'intera partecipazione di € 2.875,00.

Alpi Liguri Turismo e Sviluppo S.r.l.

Capitale sociale complessivo	74.173,00
Valore nominale della partecipazione	
Valore percentuale della partecipazione	99,32%
Attività svolta	Promozione e costruzione strutture e infrastrutture nel settore del turismo montano atte ad incrementare le potenzialità turistiche.

Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l. è stata costituita nell'anno 2003 con la finalità primaria di promuovere e realizzare un progetto di valorizzazione e recupero del comprensorio di Monesi con il coinvolgimento delle realtà locali territorialmente interessate, incentrato sulla costruzione di un impianto di seggiovia biposto. L'impianto è entrato in funzione il 22 dicembre 2008 e la società è stata posta in liquidazione dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15/06/2010, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile, a seguito delle perdite accumulate. La chiusura della procedura di liquidazione è stata tuttavia sospesa dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 66 del 19/12/2013, in attesa dell'espletamento delle verifiche che si sono rese necessarie circa le eventuali responsabilità sulla gestione in capo agli amministratori. All'esito della due diligence resa dal professionista incaricato e dell'attività istruttoria svolta dagli uffici, il Consiglio Provinciale ha disposto l'esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 2392 e ss. c.c. nei confronti degli amministratori che possono aver cagionato danno. L'azione sociale di responsabilità è stata approvata dall'Assemblea dei soci del 25/02/2015 che ha provveduto ad individuare il legale incaricato di esercitare l'iniziativa di responsabilità. L'Ente si è riservato la prosecuzione dell'azione all'esito degli approfondimenti istruttori e delle valutazioni che verranno effettuate dal legale, al fine di consentire la chiusura della liquidazione societaria con conseguente risparmio dei costi di gestione per il tempo del giudizio.

Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l.

Capitale sociale complessivo	196.000,00
Valore nominale della partecipazione	117.600,00
Valore percentuale della partecipazione	60%
Attività svolta	Svolgimento, in ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, pubblico e privato, di attività formative.

Cenni

Il Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l., è società partecipata dalla Provincia di Imperia unitamente alla Camera di Commercio di Imperia, al Casinò di Sanremo e alla Società di Promozione per l'Università nell'Imperiese.

Punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio della provincia, il Pastore è un'azienda che offre un'ampia offerta formativa sia nell'ambito delle azioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo sia nel più articolato contesto dei corsi attivati sotto il diretto impulso di privati e aziende.

Scopo sociale

La società ha per scopo la gestione del Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore" per lo svolgimento di attività formative di cui alla L.R. della Liguria 5/11/1993 n. 52. Detta attività è svolta in generale nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, pubblico e privato.

La società svolge inoltre attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali ed ogni altra iniziativa che possa direttamente o indirettamente contribuire al proseguimento del proprio scopo. Per la realizzazione delle proprie finalità, la società può compiere i seguenti atti e operazioni, sempre che gli stessi siano strumentali e non in via prevalente al perseguimento dell'oggetto sociale:

- a) stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati e imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle sue attività;
- b) partecipare a consorzi o altri strumenti esecutivi, con imprese, aziende, Enti pubblici e privati e Amministrazioni Pubbliche;
- c) stipulare contratti di prestazione di servizi attinenti alle proprie finalità.

Il Centro Pastore può inoltre compiere in forma non prevalente e comunque sempre che dette attività siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico), ritenuta utile o necessaria dall'Organo Amministrativo al fine del raggiungimento dello scopo sociale e porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti anche universitari sia italiani che esteri. Per lo svolgimento della propria attività la società potrà avvalersi dei beni mobili di proprietà provinciale già utilizzati da C.P.F.P. "G Pastore".

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel nuovo e ridotto livello di competenza definito dalla L 56/2014.

Con deliberazione n. 27 del 9/04/2014, il Consiglio Provinciale ha autorizzato la cessione della quota di partecipazione della Provincia di Imperia nel Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l. alle condizioni previste dall'art. 10 dello statuto sociale ossia preventiva offerta in prelazione ai soci e fissazione del prezzo di vendita in misura non superiore al valore della quota risultante dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

La procedura di alienazione è stata avviata con determinazione dirigenziale del Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo n. 452 del 9/7/2014. Il prezzo di vendita è stato fissato, a norma dell'art 10 dello statuto, in misura pari al valore della quota risultante dal patrimonio netto della società nell'ultimo bilancio approvato e, nello specifico, al prezzo di € 90.818,40. La quota è stata offerta in prelazione ai soci con comunicazione all'organo amministrativo della società in data 10/07/2014. Con nota del 25/11/2014 è pervenuta all'Ente la comunicazione dell'esito negativo della prelazione. La situazione di perdita comunicata all'assemblea dei soci del 15/12/2014 (convocazione del 05/12/2014) e la conseguente diminuzione del valore patrimoniale della società, ha reso necessario il differimento della vendita all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014. Ciò in quanto il prezzo di alienazione, che in base alle previsioni statutarie non può essere fissato ad un valore superiore al patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato, non risultava più congruo.

Vincoli e modalità di dismissione

L'alienazione delle quote societarie è soggetto, in via preventiva, all'esercizio del diritto di prelazione dei soci, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'organo amministrativo.

Le eventuali quote offerte in prelazione che non trovano collocamento presso i soci, possono essere dal loro proprietario alienate a terzi, purché a condizioni identiche a quelle offerte ai consoci, nel rispetto delle procedure di legge.

Società di Promozione per l'Università S.p.A.

Capitale sociale complessivo	103.280,00
Valore nominale della partecipazione	51.640,00
Valore percentuale della partecipazione	50,00%
Attività svolta	Gestione polo universitario imperiese

Cenni

Il Polo Universitario di Imperia è attivo dell'anno accademico 1992/1993.

Vi operano tre Dipartimenti dell'Università degli studi di Genova: Economia, Giurisprudenza, e DIRAAS (con il D.A.M.S.), attraverso tre corsi di laurea triennale e un corso di laurea magistrale quinquennale.

Dall'Agosto 1995 alla gestione diretta, esercitata dall'Amministrazione Provinciale di Imperia, è subentrata la Società di Promozione per l'Università p.A. (S.P.U.), costituita dall'Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza, e da 13 comuni del litorale da Ventimiglia a Cervo.

La società svolge il proprio compito in equilibrio economico, grazie al contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio infruttifero e a fondo perduto proporzionalmente alla quota di capitale posseduta. Tale contributo, determinato sulla base di apposito bilancio previsionale, è diminuito nel tempo grazie ad un'importante azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con UNIGE, avviata dall'organo di amministrazione. Il finanziamento dei soci, è in progressiva diminuzione (€ 1.837.769,50 nell'anno accademico 2011/2012, € 1.320.000 nell'anno 2013/2014, € 1.270.000 nell'anno 2014/2015, € 1.150.000 nell'anno 2015/2016, € 1.000.000 nell'anno 2016/2017, € 900.000 nell'anno 2017/2018).

Scopo sociale

La società ha come oggetto sociale quello di sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza. Essa svolge, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova ed altre Università anche estere. S.P.U. può compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie alla organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate".

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel nuovo e ridotto livello di competenza definito dalla L 56/2014. Necessaria la cessione della partecipazione. In attuazione delle misure di contrazione di spesa previste nel Piano di riequilibrio finanziario dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 24 del 19/7/2013, nell'anno 2014 sono stati avviati contatti per l'ingresso di altri enti del territorio nella compagine societaria al fine di una diminuzione del contributo della Provincia al finanziamento dei costi di gestione della società. In tal senso è stata approvata la modifica dello statuto sociale che ha rimosso il vincolo della partecipazione societaria ai soli soggetti del territorio della Provincia di Imperia (deliberazione di Consiglio Provinciale n 48 del 02/07/2014).

Vincoli e modalità di dismissione

È in atto la ricerca di intese fra soggetti pubblici della provincia di Savona allo scopo di realizzare il trasferimento dei titoli azionari dell'Ente o, in alternativa, garantire una forma contributiva a favore dell'Ente.

Ai sensi dello Statuto societario, nel caso di trasferimento di azioni, a qualsiasi titolo e a qualsiasi ragione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso designati. Possono essere soci di S.P.U. p.A., oltre i soci fondatori, enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in Consorzio.

Società per lo Sviluppo Economico nell'imperiese S.r.l.

Capitale sociale complessivo	100.000,00
Valore nominale della partecipazione	45.000,00
Valore percentuale della partecipazione	45%
Attività svolta	Promozione, coordinazione e gestione attività e iniziative dirette a sostenere e favorire lo sviluppo economico e produttivo dell'Imperiese.

Cenni

S.P.E.I. S.r.l. è stata costituita nell'anno 2001 quale soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione dei Patti Territoriali ed Agricolo della provincia di Imperia, con lo scopo di gestire le attività dirette a sostenere e favorire lo sviluppo economico dell'imperiese. La società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 19 aprile 2010.

Scopo sociale

Ai sensi dello statuto, S.P.E.I. S.r.l. ha come oggetto sociale principale quello di promuovere, coordinare e gestire attività ed iniziative dirette a sostenere e favorire lo sviluppo economico e produttivo dell'Imperiese, dare assistenza e sostegno alla Provincia, agli Enti locali e agli operatori economici nella definizione, attuazione e gestione di piani e iniziative di sviluppo locale, promuovendo l'insediamento di nuove attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole, valorizzazione delle attività già esistenti nonché recupero, riqualificazione e risanamento ambientale di aree e fabbricati ad uso produttivo.

Conclusioni istruttorie

A fronte delle carenze e delle irregolarità riscontrate dal Liquidatore in sede di verifica dei progetti realizzati dai soggetti attuatori dei patti territoriali e dei conseguenti ritardi sui tempi di chiusura della fase liquidatoria della società, con deliberazione assunta nell'Assemblea dei soci del 4 febbraio 2013, è stata approvata la prosecuzione delle attività di S.P.E.I. per la gestione delle pratiche ancora in corso, fino al termine dei compiti del Soggetto Responsabile previsti dal Disciplinare stipulato dalla società stessa con il Ministero competente. Al fine di consentire la chiusura delle attività in capo a S.P.E.I. prevista per la fine dell'anno 2015, l'Assemblea dei soci del 3/7/2014 ha approvato il finanziamento della gestione societaria fino al 31/12/2015 e il relativo preventivo di complessivi €. 120.200,00 annui con onere a carico di questa Provincia di €. 14.000,00 in termini di risorse finanziarie, oltre il personale messo a disposizione. Nello specifico, 4 unità part-time al 25%, per un impegno complessivo di € 54.000,00 annui. .

Vincoli e modalità di dismissione

Propedeutica alla estinzione della società è la chiusura dell'attività istruttoria dei Patti territoriali, pena la retrocessione dei finanziamenti concessi dal Ministro dello Sviluppo Economico.

GAL Sviluppo delle Valli S.r.l.

Capitale sociale complessivo	19.500,00
Valore nominale della partecipazione	3.120,00
Valore percentuale della partecipazione	16%
Attività svolta	Promozione di azioni atte allo sviluppo sociale delle zone rurali del territorio della provincia di Imperia

Cenni

GAL Sviluppo delle Valli del Ponente S.r.l. è stata costituito nel 1997 con la finalità di fungere da supporto allo sviluppo dell'entroterra della Provincia di Imperia, attraverso la valorizzazione del territorio, incentivando l'artigianato, l'agricoltura, il turismo attraverso la valorizzazione e riqualificazione dei borghi storici e la formazione professionale, prestando assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori di progetti di sviluppo montano nonché a sostegno delle attività esistenti.

Conclusioni istruttorie

Sviluppo delle Valli del Ponente S.r.l. ha cessato ogni attività. La società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci del 3 febbraio 2009. A seguito della positiva risoluzione del contenzioso tributario relativo ad un credito Iva dell'ammontare di € 100.000,00 a suo tempo instaurato con l'Agenzia delle Entrate, che costituiva causa ostativa alla definizione della procedura liquidatoria, la società può essere chiusa.

Vincoli e modalità di dismissione

L'Assemblea dei soci convocata in data 22/12/2014 per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto, nonché per il rilascio del mandato al Liquidatore per la cancellazione della società dal Registro delle imprese, è stata rinviata con nota della società del 12/12/2014. Con nota n. 3302 del 26/01/2015 è stata richiesta alla società informazione in merito alla data della prossima Assemblea. La richiesta non ha al momento trovato riscontro.

Autostrada Albenga – Garessio – Ceva S.p.A.

Capitale sociale complessivo	600.000,00
Valore nominale della partecipazione	46.297,00
Valore percentuale della partecipazione	7,72%
Attività svolta	Promozione, progettazione e realizzazione di opere stradali/autostradali.

Cenni

La società è sorta l'11/05/1967 in forma di società a responsabilità limitata e poi trasformata in società per azioni con decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30/9/2004, quale Ente propulsore per la realizzazione della tratta autostradale Albenga – Garessio – Ceva e per il miglioramento della viabilità esistente tra il basso Piemonte e la Liguria.

Autostrada Albenga – Garessio – Ceva S.p.A. conta attualmente 40 soci che comprendono Enti pubblici e privati (S.p.A. e S.r.l.).

L'attività svolta dalla società è ascrivibile alla sfera dei servizi pubblici di rilevanza economica. Albenga – Garessio – Ceva S.p.A. si configura come società mista pubblico-privato, nella quale i soci pubblici detengono la prevalenza (oltre 64,26%) del capitale, ma nessuno una quota di controllo.

In ogni caso la proprietà risulta oltremodo frammentata. I soci privati con le maggiori quote di partecipazione giocano il ruolo di *partner* strategici.

Scopo sociale

Realizzazione di una autostrada che attraverso il Colle San Bernardo di Garessio mediante traforo colleghi Albenga con Garessio e Ceva.

Promozione, progettazione e realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garessio realizzabili anche per tronchi funzionali.

Lo Statuto prevede che la società possa altresì compiere operazioni commerciali mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché acquisire partecipazioni che siano strumentali al proprio oggetto sociale.

Conclusioni istruttorie

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 47 del 07/07/2009, aveva autorizzato il mantenimento della partecipazione ex art. 3, comma 27 della L. 244/2007 in considerazione della strategicità della struttura da realizzare per lo sviluppo provinciale. A seguito del riordino di funzioni operato dalla L. 56/2014, la partecipazione risulta non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel ridotto livello di competenza attribuito. La società ha un Consiglio di amministrazione composto da 9 membri e un solo dipendente. Essa è pertanto soggetta all'obbligo di soppressione ai sensi dell'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015.

Vincoli e modalità di dismissione

Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. Secondo quanto previsto dall'art. 2367 del codice Civile, la convocazione dell'assemblea è richiesta dalla minoranza dei soci che rappresenti il 10% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di metà del capitale sociale mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale ma delibera, in caso di scioglimento anticipato, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale.

Alternativamente allo scioglimento anticipato della società l'eliminazione della partecipazione può essere conseguita con la cessione della quota. Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà decidere entro 30 giorni dalla richiesta. E' comunque riservato agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni da alienare.

Agenzia regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A.

Capitale sociale complessivo	400.000,00
Valore nominale della partecipazione	19.920,00
Valore percentuale della partecipazione	4,98%
Attività svolta	Espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di trasporto e gestione del contratto di servizio

Cenni

L'Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. è stata istituita il 5/08/2014 ai sensi della L.R. 33/2013, con la partecipazione della Regione Liguria (tramite la propria finanziaria F.I.L.S.E. S.p.A.) dei Comuni capoluogo e delle Province liguri quali soci fondatori. La società opera secondo il modello "in house" e risulta pertanto soggetta al cosiddetto "controllo analogo" nelle forme previste dagli atti costitutivi e dallo specifico regolamento. Il capitale iniziale è stato fissato in € 400.000,00, con possibilità per gli amministratori di aumentarlo fino ad un massimo di 70.600,00 euro, con offerta in sottoscrizione di quote di partecipazione da destinarsi esclusivamente agli enti locali compresi nel territorio ligure, non soci fondatori. La Provincia di Imperia ha aderito all'Agenzia "esclusivamente per la propria funzione fondamentale di pianificazione del servizio di T.P.L."

Scopo sociale

L'oggetto sociale dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale prevede:

- a) il supporto alla Regione e agli Enti Locali soci nelle attività di programmazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. n. 33/2013;
- b) il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013;
- c) l'affidamento degli stessi servizi di trasporto pubblico locale per l'intero Ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
- d) la gestione del contratto di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013 e il monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato;
- e) lo sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
- f) la gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'art. 20 L.R. n. 33/2013;
- g) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
- h) l'implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
- i) l'analisi e la diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
- j) la partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
- k) le ulteriori attività che gli Enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

La Società svolge, inoltre, funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale e alla stessa può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni. La società può compiere inoltre tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Conclusioni istruttorie

La L. n. 56/2014 entrata in vigore nelle more della costituzione della Agenzia regionale ha profondamente ridisegnato il ruolo istituzionale e le funzioni fondamentali delle Province, riconoscendo alle stesse, in materia trasporto pubblico locale, una competenza limitata alla pianificazione dei servizi in ambito provinciale. Considerato che l'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 vieta alle pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, pur salvaguardando la costituzione/assunzione di partecipazione in società che producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la Provincia di Imperia, con nota n. 32541 in data 21/07/2014, ha richiesto alla Corte dei Conti, tramite il CAL Liguria, un parere in merito all'ammissibilità della partecipazione nella anzidetta Agenzia regionale, alla luce del livello di competenze attribuito dalla menzionata L. 56/2014.

Vincoli e modalità di dismissione

Il mantenimento della partecipazione o, diversamente, la dismissione, potrà essere valutata solo all'esito del parere richiesto alla Corte dei conti. Si rileva che ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale "possono essere Soci esclusivamente la Regione Liguria e gli Enti Locali della Regione Liguria".

Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A.

Capitale sociale complessivo	498.345,40
Valore nominale della partecipazione	3.520,81
Valore percentuale della partecipazione	0,7065%
Attività svolta	Gestione dell'aeroporto di Villanova d'Albenga

Cenni

L'aeroporto di Villanova d'Albenga, aperto nel 1922 come campo di volo, occupa una posizione strategica nel Ponente Ligure trovandosi a pochi km dalle più rinomate località turistiche della regione e della vicina Costa Azzurra.

Fondata il 29/9/1988, la società A.V.A. S.p.A. gestisce l'aeroporto di Villanova d'Albenga garantendo servizi di full-handling. La Provincia di Imperia detiene nella Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A. una quota di partecipazione al capitale sociale dello 0,7065 %.

Scopo sociale

La società ha, come scopo sociale, la gestione dell'aeroporto di Villanova d'Albenga e la promozione dello sviluppo dello stesso attraverso il coordinamento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al servizio aeronautico; l'effettuazione di studi di mercato volti ad accertare le potenzialità connesse al servizio aeronautico; la commercializzazione rispetto al mercato; la realizzazione, diretta o indiretta, la gestione, diretta o in diretta, di infrastrutture a servizio, diretto o indiretto, del traffico aeronautico di ogni tipologia; la riqualificazione e la gestione, diretta o in affidamento a terzi, dei servizi di erogazione carburante, hangar, handling, bar, tabacchi, ristorante, free-shop, officina, assistenza a terra, nonché di ogni altro servizio complementare e/o sussidiario all'attività aeronautica, la gestione dei servizi di residence e di parcheggio; la riqualificazione dell'intero hinterland aeroportuale in un contesto di supporto allo sviluppo delle attività e delle iniziative proprie del Ponente Ligure.

Conclusioni istruttorie

A.V.A. S.p.A. si configura come società mista pubblico-privato, nella quale i soci pubblici detengono il 74,98% del capitale, ma nessuno una quota di controllo. Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 47 del 07/07/2009 aveva autorizzato il mantenimento della partecipazione ex art. 3, comma 27 e 28 della legge n. 244/2007, ritenendola tradizionalmente importante per lo sviluppo del territorio provinciale. A seguito del riordino di funzioni operato dalla legge n. 56/2014, la società non risulta più attinente alle finalità istituzionali dell'Ente nel proprio livello di competenza. In data 25 settembre 2014 AVA S.p.A. ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'approvazione della concessione ventennale per la gestione totale dell'omonimo aeroporto il cui mantenimento risulta subordinato, tra l'altro, all'obbligo di privatizzazione dell'azienda attraverso la cessione delle quote attualmente detenute dai soci soggetti pubblici, entro il termine di ventiquattro mesi. Secondo le previsioni dell'art. 6 dello Statuto sociale, la scelta del socio privato di maggioranza dovrà essere effettuata sulla base di procedura ad evidenza pubblica; la perdita della posizione di maggioranza del socio pubblico dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2

del D.M. 12 novembre 1997, numero 521, ai sensi del quale lo schema della procedura di selezione per la cessione a privati delle quote dovrà essere approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Vincoli e modalità di dismissione

Al fine di assicurare uniformità ed economicità della procedura di dismissione rispetto all'esperimento di singoli procedimenti di gara da parte dei diversi soci pubblici coinvolti nel processo di privatizzazione, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 02/3/2015, la Provincia di Imperia ha aderito alla procedura di alienazione approvata dalla Provincia di Savona (socio di maggioranza relativa con il 42,05 % del capitale sociale) che prevede che sia il Consiglio di Amministrazione della Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A. ad indire la gara ad evidenza pubblica per conto degli enti pubblici interessati. In via preliminare la società si occuperà dell'affidamento, anch'esso da effettuarsi con selezione ad evidenza pubblica, dell'indagine conoscitiva, due diligence, finalizzata alla determinazione del valore delle azioni e alla valutazione economica e finanziaria della società. La gara dovrà svolgersi senza oneri a carico degli Enti partecipanti, nel rispetto dei criteri di massima trasparenza e concorrenza, dello Statuto e di tutte le disposizioni di legge in materia. Della stessa la società dovrà fornire puntuale informazione; in particolare la società dovrà rendere disponibile la bozza degli atti di gara prima della loro formalizzazione e condividere il criterio della composizione delle Commissioni di aggiudicazione sia per la scelta dell'advisor che per l'individuazione del soggetto acquirente.

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A.

Capitale sociale complessivo	€ 24.700.565,76
Valore nominale della partecipazione	18,550
Valore percentuale della partecipazione	0,0751%
Attività svolta	Creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni del programma regionale di sviluppo e del piano territoriale regionale, di aree e infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi. Programmi diretti al recupero e alla deindustrializzazione di aree ed immobili dimessi o altre iniziative imprenditoriali.

Cenni

FI.L.S.E. S.p.A. è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi volti al consolidamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese a sostegno del sistema economico ligure.

Scopo sociale

FI.L.S.E. si pone come obiettivo la promozione e l'attuazione di programmi e azioni di interesse regionale di riqualificazione territoriale e ambientale volti allo sviluppo economico e all'attrazione e agevolazione di investimenti produttivi. FI.L.S.E. sviluppa infatti progetti che necessitano di una combinazione di competenze programmatiche, economico-finanziarie, giuridico-gestionali e procedurali-amministrative che, sulla base dei contenuti tecnici e progettuali degli interventi, conducono a soluzioni di fattibilità per interventi complessi.

Promuove interventi di recupero ambientale e di infrastrutture, dotazioni e servizi adeguati a valorizzare situazioni di logistica e di sviluppo alla circolazione delle merci.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società interamente pubblica. L'attività svolta risulta non attinente alle finalità istituzionali della Provincia di Imperia nel ridotto livello di competenza attribuito dalla L. 56/2014. Non risultano servizi affidati dall'Ente. Pur trattandosi di una partecipazione, ancorché simbolica, la detenzione non è compatibile con il vigente ordinamento in materia di partecipazioni societarie degli enti locali.

Vincoli e modalità di dismissione

L'art. 11 dello Statuto sociale prevede che il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo della cessione. Gli altri soci potranno esercitare, entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, il diritto di prelazione tramite il Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei 3 mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

Casinò S.p.A.

Capitale sociale complessivo	€ 1.7000.000
Valore nominale della partecipazione	€ 15
Valore percentuale della partecipazione	0,001%
Attività svolta	Esercizio dei giochi d'azzardo presso il Casinò municipale di Sanremo

Cenni

La società è stata costituita nel 2001 su iniziativa del Comune di Sanremo. Ne è socio, oltre alla Provincia di Imperia, il Comune di Sanremo con il 99,999% del capitale sociale.

Scopo sociale

La società ha come finalità la gestione del Casinò di Sanremo e lo svolgimento di attività e servizi complementari o connessi all'esercizio dei giochi d'azzardo quali l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli a carattere ricreativo e culturale, la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative turistiche e promozionali.

Conclusioni istruttorie

Si tratta di una società interamente pubblica. Lo statuto prevede che possono essere soci oltre al Comune di Sanremo, soltanto la Provincia di Imperia e altri enti pubblici locali del territorio provinciale. Il capitale è detenuto al 99,99% dal Comune di Sanremo. La Provincia di Imperia possiede una quota di 15 azioni. Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 47 del 07/07/2009 aveva autorizzato il mantenimento della partecipazione ex art. 3, comma 27 e 28 della L. 244/2007, ritenendola tradizionalmente importante per lo sviluppo provinciale. A seguito del riordino di funzioni operato dalla L. 56/2014, la società non risulta più attinente alle finalità istituzionali dell'Ente nel ridotto livello di competenza attribuito.

Vincoli e modalità di dismissione

In base all'art 7 dello Statuto sociale, titolari delle azioni possono essere, "oltre il Comune di Sanremo, soltanto la Provincia di Imperia ed altri enti pubblici localizzati sul territorio della Provincia stessa". Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge. In considerazione dell'esiguità della partecipazione è ipotizzabile la cessione delle azioni a trattativa privata al Comune di Sanremo, socio di maggioranza assoluta con il 99,9% del capitale sociale.

RIVIERA TRASPORTI S.p.A.

Capitale sociale complessivo	€ 2.068.027,00
Valore nominale della partecipazione	€ 1.746.242,00
Valore percentuale della partecipazione	84,44%
Attività svolta	Trasporto pubblico di persone su linee urbane ed extraurbane con autobus e filobus su tutta la provincia di Imperia

Cenni

Riviera Trasporti S.p.A. è società interamente pubblica di cui la Provincia è socio di riferimento con l'84,44 % del capitale sociale. La società è titolare della gestione del servizio di trasporto pubblico locale fino al 31/12/2015, in virtù della continuazione del rapporto di servizio imposto dall'art. 1 della L.R. 18/2014. La drastica riduzione verificatasi negli ultimi anni delle risorse destinate dalla Regione al servizio, hanno gravemente compromesso l'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda che ha chiuso i bilanci 2012, 2013 e 2014 in pesante perdita. In tale quadro sono state adottate misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti volte al contenimento dei costi aziendali e all'aumento dei ricavi, quest'ultimo obiettivo perseguito mediante la lotta all'evasione risultata molto rilevante. All'esito dei risultati fortemente negativi della gestione al 30 giugno 2014 e della situazione di grave difficoltà economico finanziaria della società, in data 4/07/2014 l'organo amministrativo ha proceduto alla disdetta della contrattazione di secondo livello (il costo del personale è giunto ad avere un'incidenza di circa il 70% sul bilancio).

Scopo sociale

Esercizio dell'attività di trasporto di persone, urbano ed extraurbano, con qualsiasi mezzo e modalità, di linea e non di linea, incluso il noleggio, da piazza e da rimessa, turistico, nazionale e internazionale, compreso l'esercizio di servizi di navigazione ed elicotteristici.

Conclusioni istruttorie

L'articolo 14, comma 27, lett. b) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha attribuito ai comuni quale funzione fondamentale *“l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”*.

Tale attribuzione ha trovato conferma nell'art 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e nell'articolo 1 comma 85 della Legge n. 56 del 2014, che ha riconosciuto alla Provincia, in materia di servizio pubblico di trasporto, una funzione limitata alla pianificazione in ambito provinciale.

In ossequio a quanto sopra la Legge regionale n. 33/2013, di riordino del trasporto pubblico locale, ha quindi assegnato:

- alla regione, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività nel Bacino Unico regionale (art. 6 della Legge);
- alle province l'approvazione dei piani di bacino provinciali e la stipulazione con la Regione di accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione e integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi regionale (art. 7 della Legge);
- ai comuni le funzioni di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale (art. 8 della Legge).

Da ultimo, con Legge n. 56 del 2014, sono state individuate le funzioni fondamentali in materia di trasporto pubblico in capo alle province (art. 1 comma 85) che di seguito si riportano:

- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale;
- autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

La Provincia, pertanto, non ha più alcuna competenza in materia di gestione del servizio di trasporto pubblico, oramai di competenza regionale e comunale.

Conseguentemente la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. non risulta più attinente alle finalità istituzionali dell'Ente nel livello di competenza attribuito dalla recente normativa.

L'affidamento del servizio di trasporto locale per il bacino unico regionale da parte dell'Agenzia costituita ai sensi della L.R. 33/2013, dovrebbe avvenire a far data dal 1° gennaio 2016.

Nelle more dell'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale n 46 del 30/01/2015, adottata in attuazione della delibera di Giunta provinciale n 20 del 20/01/2014, si è accertato, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della LR 18/2014, che la R.T. S.p.A. dovrà continuare *ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.*

La Provincia di Imperia ha assunto il provvedimento di prosecuzione del servizio di trasporto da parte di R.T., in adempimento del succitato art 1, comma 3, della L.R. 18/2014, a garanzia della continuità del servizio stesso per i comuni titolari della funzione e alle condizioni stabilite unilateralmente dalla Regione Liguria.

Vincoli e modalità di dismissione

Secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 6, del D.P.C.M.26 settembre 2014, le partecipazioni in società che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino delle funzioni delle province, sono trasferite agli enti subentranti ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso. Le società connesse aventi valore economico, viceversa, sono trasferite al valore del patrimonio netto. La cessione della quota dell'Ente in Riviera Trasporti dovrà essere definita nell'ambito degli accordi che verranno conclusi con la Regione Liguria, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie, e in particolare sulla base delle disposizioni

contenute nell'emananda legge regionale per il riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della L. 56/2014, tenuto anche conto dell'esito della gara per l'affidamento del trasporto pubblico a livello regionale.

Con riferimento a tale ultimo profilo è possibile ipotizzare allo stato attuale due scenari: il primo che Riviera Trasporti partecipi ad un'ATI che risulti aggiudicataria del servizio, il secondo che la gara regionale venga vinta da un soggetto terzo che acquisisca beni e personale destinati al TPL. In tale ultima ipotesi la società rimarrà titolare dei seguenti asset: trasporto turistico, officine meccaniche/revisione, patrimonio immobiliare, partecipazioni in imprese controllate/collegate. In entrambi i casi dovrà essere avviata una fase di trasferimento alla Regione ovvero di dismissione della partecipazione o di liquidazione dei predetti asset.

4. Piano operativo

All'esito della ricognizione, si riportano, in appresso, le risultanze di conformità per ciascuna società partecipata in forma diretta dalla Provincia di Imperia, unitamente alle modalità e tempi previsti per le dismissioni:

Denominazione	Valutazione di conformità	Modalità dismissione	Tempi per la cessione
Aeroporto di Villanova di Albenga S.p.A.	L'attività svolta risulta non attinente alle finalità istituzionali della Provincia di Imperia nel proprio livello di competenza amministrativa La partecipazione non è conforme alle funzioni istituzionali dell'Ente di cui alla Legge n. 56/2014 dell'Ente.	Gara ad evidenza pubblica secondo l'iter procedimentale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 02/03/2015	La dismissione verrà effettuata nei tempi richiesti dalle procedure di legge previste in materia.
Centro Provinciale di Formazione professionale G. Pastore S.r.l.	La partecipazione non è conforme alle funzioni istituzionali dell'Ente di cui alla Legge n. 56/2014. La cessione della quota è stata disposta con deliberazione di	L'alienazione delle quote societarie è soggetta, preliminarmente, all'esercizio del diritto di prelazione dei soci, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'organo amministrativo. Le eventuali quote offerte in prelazione che non troveranno collocamento presso i soci, potranno essere alienate a terzi, a condizioni identiche a quelle offerte ai consoci. In particolare il prezzo di vendita non potrà essere superiore al valore della quota risultante	La procedura di alienazione verrà avviata a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio

	Consiglio provinciale n 27 del 9/04/2014.	dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.	2014. In caso di esito negativo della prelazione dei soci dovrà essere esperita la gara pubblica, con i relativi tempi tecnici.
Casinò S.p.A.	La partecipazione non è conforme alle funzioni istituzionali dell'Ente di cui alla Legge 56/2014.	Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, possono essere titolari delle azioni, "oltre il Comune di Sanremo, soltanto la Provincia di Imperia ed altri enti pubblici localizzati sul territorio della Provincia stessa". In considerazione dell'esiguità della partecipazione è ipotizzabile la cessione delle azioni a trattativa privata al Comune di Sanremo, socio di maggioranza assoluta con il 99,9% del capitale sociale.	La vendita è ipotizzabile entro il 31/12/2015
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.	La partecipazione non è conforme alle funzioni istituzionali dell'Ente di cui alla Legge 56/2014. La società ha un numero di amministratori composto da un numero di membri superiore a quello dei dipendenti. Obbligo di soppressione ai sensi dell'art 1 comma 611 della legge di stabilità 2015.	La società, partecipata pubblica al 64,26% del capitale sociale, potrà essere sciolta con deliberazione dall'assemblea straordinaria, su richiesta di una minoranza di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale (art. 2367 del codice civile). A tal fine è richiesto il quorum deliberativo della maggioranza assoluta del capitale sociale. Diversamente la dismissione della partecipazione dovrà essere realizzata con la vendita della quota attraverso asta pubblica.	La dismissione verrà effettuata nei tempi richiesti dalle procedure di legge previste in materia.
Banca Etica	L'attività svolta risulta non attinente alle finalità istituzionali della Provincia di	In base all'art. 18 dello Statuto, le azioni della Banca Popolare Etica sono trasferibili nei modi di legge. E' comunque prevista anche la possibilità, nel rispetto dei vincoli legali, di acquisto delle azioni da parte della Società o di loro rimborso su richiesta dell'interessato.	Il rimborso della quota è ipotizzabile entro

	Imperia nel proprio livello di competenza amministrativa.		il 31/12/2015
Società di promozione per l'Università S.p.A.	Società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel nuovo e ridotto livello di competenza attribuito dalla L. 56/2014.	La dismissione della partecipazione dovrà avvenire mediante la cessione delle quote della Provincia a enti pubblici del territorio di riferimento.	Sono in via di perfezionamento con amministrazioni locali accordi per il trasferimento dei titoli azionari dell'Ente già nel corrente anno.
Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A.	La Provincia di Imperia ha aderito all'Agenzia esclusivamente per la propria funzione fondamentale di pianificazione del servizio di T.P.L.	Il mantenimento della partecipazione o, diversamente, la dismissione, potrà valutata solo all'esito del parere richiesto alla Corte dei conti tramite il CAL con nota n. 32541 del 21/07/2014.	
Riviera Trasporti S.p.A.	In virtù di quanto previsto dall' art. 14, comma 27, lett. b) del D.L. 78/2010, dall'art. 19 del D.L.95/2012, dagli artt. 6,7 e 8 della L.R. 33/2013 e dall'art. 1 comma 85 della L.56/2014, la Provincia non ha più alcuna competenza in materia di gestione del servizio di trasporto pubblico, ormai di competenza regionale e	La cessione della quota dell'Ente in Riviera Trasporti dovrà essere definita, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, nell'ambito degli accordi che verranno conclusi con la Regione Liguria, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie e, in particolare, sulla base delle disposizioni dell'emananda legge regionale per il riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della L. 56/2014.	

	<p>provinciale. Conseguentemente la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. non risulta più attinente alle finalità istituzionali dell'Ente nel livello di competenza attribuito dalla recente normativa.</p>		
<p>F.I.L.S.E. S.p.A.</p>	<p>L'attività svolta risulta non attinente alle finalità istituzionali della Provincia di Imperia nel proprio livello di competenza amministrativa.</p>	<p>L'alienazione delle quote è soggetta, preliminarmente all'esercizio del diritto di prelazione dei soci</p>	<p>Si verificherà l'eventuale interesse dei soci al trasferimento dei titoli azionari al fine di realizzare la cessione entro il 31/12/2015. Diversamente l'alienazione dovrà essere esperita con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei tempi richiesti dalle procedure di legge</p>

5.Partecipazioni indirette

La ricognizione sulle partecipazioni prevista dalla Legge n. 190/2014 riguarda anche le partecipazioni indirette.

A tal fine si ritiene di assumere come principio dell'intervento di razionalizzazione quello del mantenimento delle partecipazioni indirette che come oggetto sociale siano conformi a quello della capo-gruppo, già valutato positivamente quale partecipazione diretta, e di rinviare a successivi approfondimenti con gli organi amministrativi delle società capo-gruppo le iniziative da intraprendere, con l'obiettivo di dismettere quegli organismi che non risultino conformi alle finalità istituzionali della Provincia di Imperia.

Si evidenzia, al riguardo, che a seguito delle cessazioni che verranno realizzate con riferimento alle partecipazioni dirette ritenute non ammissibili, la partecipazione verrà parallelamente meno nelle società indirette dell'Ente riconducibili alla capogruppo.

Di seguito si riportano le schede di ciascun gruppo da cui si evincono le diverse tipologie di partecipazione e la relativa quota:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	Quota di partecipazione indiretta
Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l.	Centro di Formazione Euro Badalucco In Liquidazione	29,4 0
S.P.U. p.A.	Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l.	2,5 0
CASINO' S.p.A.	Centro di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l.	0,0001666 0
	AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.p.A.	0,00000833 0
AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.A.	S.I.T.A.F. S.p.A.	0,005316462 0
	ASTM S.p.A.	0,005169854 0
	S.I.A.S. S.p.A.	0,003240804 0
	GEAC S.p.A.	0,00077162 0
	AUTOSTRADA dei FIORI S.p.A.	0,14352132

		0
RIVIERA TRASPORTI S.P.A.	RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE S.r.l.	84,441
		0
	COLUMBIA GROUP S.r.l.	25,3323
		0
	RIVIERA TRASPORTI LINEA S.p.A.	16,8882
		0
	FUNIVIA AREGAI-CIPRESSA S.r.l.	43,90932
		0
	SEIDA S.r.l.	1,847146875
		0
	AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.p.A.	0
		0
		0
		0
	Società Controllate	0
FILSE S.p.A.	LIGURCAPITAL S.p.A. Genova	0,074025
	INFRASTRUTTURE LIGURIA S.r.l. Genova	0,075
	LIGURIA RICERCHE S.p.A. Genova	0,075
	LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. Genova	0,075
	AGENZIA REGIONALE per l'ENERGIA della LIGURIA S.p.A. Ge	0,06375
	AGENZIA REGIONALE per il RECUPERO EDILIZIO S.p.A. Ge	0,0435
	Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle Imprese	0,039
	Società ed altri soggetti collegati	
	FIERA di GENOVA S.p.A.	0,0205425
	AREA 24 S.p.A.	0,03225
	Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese In Liquidazione S.r.l.	0,0195
	COOPERFIDI Soc. Coop.p. A.	0
	MEDIOCOM LIGURIA Soc. coop. p. Azioni garanzia fidi	0
	Insedamenti Produttivi del Savonese IPS S.c.p.a. SV	0,016515
	CAIRO REINDUSTRIA S.c.r.l. In liquidazione Genova	0,020625

	CENGIO SVILUPPO S.c.p.A. Genova	0,0314475
	AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.p.A.	0,0301
		0
		0
BANCA POPOLARE ETICA S.c.a.r.l.	LA COSTIGLIOLA S.r.l.	0,0057
	ICEA	0,00016815
	INNESCO S.p.A.	0,00081111
	CASSA CENTRALE BANCA- CREDITO COOPERATIVO del NORD EST	2,907E-07
	C.C.F.S. Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo	1,824E-08
	C.G.M. Finance Soc. coop.Soc.	0,00007581
	E. di C. S.p.A.	0,00007239
	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ESPRIT	0,00081453
	ETICA SGR S.p.A.	0,00253479
	FIDITOSCANA S.p.A.	0,00000114
	LIBERA TERRA MEDITERRANEO Società Consortile	0,00047481
	PHARMACOOOP ADRIATICA S.p.A.	0,00014706
	SEFEA società Cooperativa	0,00045486
	SEC	0,00035625
	CONSORZIO ETIMOS	0,00007752
	VIAGGI E MIRAGGI Società Cooperativa ONLUS	0,00006954
	I.R. E. NE s.a. Società Consortile	0,00000969
	CLEAN POWER Società Consortile	1,824E-07
	TRIADOS BANK N.V. (Paesi Bassi)	0,00000057
	Mag. Sevizi Società Cooperativa	0,00005472
	CULTURA Sparebank (Norvegia)	0,00015846
	Mag 6 Società Cooperativa	0,00025308
	LA NEL	0,00000969
	FEFISOL	0,00006099
	Fairtrade TRANSFAIR	0,00071991
	L'APE	0,001425
	MERKUR	0,00005928

Ai fini del presente intervento di razionalizzazione le partecipazioni indirette sono trattate soltanto in termini di indirizzo dal momento che, civilisticamente, le decisioni dovranno essere assunte agli organi sociali della capogruppo, nei limiti e con i poteri derivanti dai livelli di partecipazione al capitale sociale.

6. Risparmi

Anticipando l'intervento del legislatore nazionale, la Provincia di Imperia ha avviato, già dall'anno 2014, un processo di contenimento dei costi di funzionamento delle società controllate, con conseguente risparmi, mediante la rimodulazione della composizione degli organi societari in scadenza e la riduzione dei relativi compensi nonché mediante la chiusura degli organismi inutili.

Il rinnovo degli organi attuato nell'esercizio 2014 con l'approvazione dei bilanci societari ha visto realizzati, per iniziativa di questa Provincia, i seguenti interventi di razionalizzazione e contrazione di spesa:

- Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l.: nomina del Revisore Unico in luogo del Collegio dei Revisori. Compenso annuo riconosciuto € 1.200,00. **Risparmio annuo per la società € 15.009,00;**
- S.P.U. p.A.: sono stati per la prima volta nominati nel Consiglio di Amministrazione due dipendenti degli Enti soci a costo zero. Nell'ottica del contenimento delle spese di gestione sono stati ridotti i compensi del Presidente del C.d.A., del Consigliere esterno e del Collegio Sindacale in misura del 10%. Il costo del Consiglio di Amministrazione è passato da € 30.813,00 annui a € 18.000,00 mentre quello del Collegio sindacale è passato da € 16.084,00 a € 7.000,00. **Risparmio annuo per la società € 21.897,00;**
- Riviera Trasporti S.p.A.: sono stati per la prima volta nominati nel Consiglio di Amministrazione tre dipendenti degli Enti soci a costo zero. Nell'ottica del contenimento delle spese di gestione sono stati ridotti i compensi del Presidente del C.d.A. e del Revisore dei Conti. Il costo del Consiglio di Amministrazione è passato da € 73.440,00 a € 47.628,00 mentre quello del Revisore dei Conti è passato da € 16.942,00 a € 15.248,00. Eliminata la figura dell'amministratore delegato del costo annuo di € 127.200,00. **Risparmio annuo per la società € 154.706,00.**

Il risparmio a regime che si consegnerà dal corrente anno sui costi di funzionamento delle società in controllo dell'Ente ammonta a complessivi € 191.612,00.

Nell'anno 2014 è stata chiusa Villa Magnolie S.p.A., società oramai inattiva. Villa Magnolie, di cui questa Provincia era socio unico, è stata posta in liquidazione con deliberazione di Consiglio n. 48 del 21/11/2013. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 08/01/2015. Il costi annui di funzionamento della società ammontavano a circa **€ 17.000,00.**

Sul versante dell'impegno finanziario dell'Ente nei confronti delle proprie partecipate si evidenzia l'operazione di riduzione del finanziamento anno in conto esercizio per il funzionamento della società S.P.U. p.A. La società svolge il proprio compito in equilibrio economico, grazie al contributo che gli azionisti versano proporzionalmente alla quota di capitale posseduta. Tale contributo, determinato sulla base di apposito bilancio previsionale, è diminuito nel tempo grazie ad un'importante azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con UNIGE avviata dall'organo di amministrazione. Il finanziamento dei soci, ammontante a complessivi € 1.837.769,50 nell'anno accademico 2011/2012, è stato ridotto a € 1.500.000,00 nell'anno 2012/2013, € 1.320.000,00 nell'anno 2013/2014, € 1.270.000,00 nell'anno accademico 2014/2015 ed è in progressiva diminuzione:

- € 1.150.000,00 nell'anno accademico 2015/2016
- € 1.000.000,00 nell'anno accademico 2016/2017
- ed infine € 900.000,00 nell'anno accademico 2017/2018.

Risparmio conseguito dall'anno accademico 2011/2012 € **567.769,50** annui; ulteriori risparmi programmati per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, € **250.000,00** a regime.